ISSN 0378-7028

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

L 127

34° anno

23 maggio 1991

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CEE) n. 1322/91 della Commissione, del 22 maggio 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1

Regolamento (CEE) n. 1323/91 della Commissione, del 22 maggio 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3

Regolamento (CEE) n. 1324/91 della Commissione, del 22 maggio 1991, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 5

* **Regolamento (CEE) n. 1325/91 della Commissione, del 21 maggio 1991, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** 7

* **Regolamento (CEE) n. 1326/91 della Commissione, del 21 maggio 1991, relativo alla sospensione della pesca dell'acciuga da parte delle navi battenti bandiera della Francia** 11

Regolamento (CEE) n. 1327/91 della Commissione, del 22 maggio 1991, relativo alla fornitura di butteroil a titolo di aiuto alimentare 12

* **Regolamento (CEE) n. 1328/91 della Commissione, del 21 maggio 1991, recante modifica dell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità** 15

* **Regolamento (CEE) n. 1329/91 della Commissione, del 21 maggio 1991, recante modifica dell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità** 17

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Sommario *(segue)*

* **Regolamento (CEE) n. 1330/91 della Commissione, del 22 maggio 1991, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 3 (numero d'ordine 40.0033) e ai prodotti della categoria n. 5 (numero d'ordine 40.0050) originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio** 18

* **Regolamento (CEE) n. 1331/91 della Commissione, del 22 maggio 1991, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 75 (numero d'ordine 40.0750) originari dell'Indonesia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio** 20

* **Regolamento (CEE) n. 1332/91 della Commissione, del 22 maggio 1991, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 97 (numero d'ordine 40.0970) originari della Tailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio** 21

* **Regolamento (CEE) n. 1333/91 della Commissione, del 22 maggio 1991, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 118 (numero d'ordine 42.1180) originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio** 22

Regolamento (CEE) n. 1334/91 della Commissione, del 22 maggio 1991, che fissa il prelievo all'importazione per il melasso 23

Regolamento (CEE) n. 1335/91 della Commissione, del 22 maggio 1991, relativo alle domande di titoli MCS presentate dal 17 al 21 maggio 1991 nel settore dei cereali per le importazioni di frumento tenero in Spagna 24

Regolamento (CEE) n. 1336/91 della Commissione, del 22 maggio 1991, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarta gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 963/91 25

* **Regolamento (CEE) n. 1337/91 della Commissione, del 22 maggio 1991, recante modifiche del regolamento (CEE) n. 906/91 che stabilisce la perdita di reddito e il premio pagabile per pecora e per capra per la campagna 1990 negli Stati membri** 26

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

91/265/CECA :

* **Decisione dei rappresentanti dei governi degli stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 21 maggio 1991, che modifica la decisione 90/414/CECA che impedisce gli scambi per quanto riguarda l'Irak ed il Kuwait** 27

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1322/91 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 1991

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (4), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 533/91 della Commissione (5) e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,* serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 21 maggio 1991;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 533/91 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 maggio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.
(3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
(4) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.
(5) GU n. L 59 del 6. 3. 1991, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 maggio 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Importo del prelievo
0709 90 60	135,81 (2) (3)
0712 90 19	135,81 (2) (3)
1001 10 10	195,75 (1) (5)
1001 10 90	195,75 (1) (5)
1001 90 91	159,75
1001 90 99	159,75
1002 00 00	154,12 (6)
1003 00 10	148,38
1003 00 90	148,38
1004 00 10	138,77
1004 00 90	138,77
1005 10 90	135,81 (2) (3)
1005 90 00	135,81 (2) (3)
1007 00 90	142,66 (4)
1008 10 00	39,74
1008 20 00	134,85 (4)
1008 30 00	49,42 (5)
1008 90 10	(7)
1008 90 90	49,42
1101 00 00	238,35 (8)
1102 10 00	230,47 (8)
1103 11 10	317,05 (8)
1103 11 90	255,60 (8)

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1323/91 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 1991

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 [2], in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 [4], in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3845/90 della Commissione [5] e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,* serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 21 maggio 1991;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 maggio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.
[3] GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
[4] GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.
[5] GU n. L 367 del 29. 12. 1990, pag. 10.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 maggio 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7	3° term. 8
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7	3° term. 8	4° term. 9
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1324/91 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 1991

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91 [2], in particolare l'articolo 19, paragrafo 4 primo comma, lettera a),

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76 [4], le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale, devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 3 dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero [5]; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 766/68; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero [6], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1714/88 [7]; che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio [8], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 [9];

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 maggio 1991.

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
(2) GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.
(3) GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.
(4) GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.
(5) GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.
(6) GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.
(7) GU n. L 152 del 18. 6. 1988, pag. 23.
(8) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
(9) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 maggio 1991, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Codice prodotto	Importo della restituzione	
	per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
1701 11 90 100	34,57 (1)	
1701 11 90 910	34,68 (1)	
1701 11 90 950	(2)	
1701 12 90 100	34,57 (1)	
1701 12 90 910	34,68 (1)	
1701 12 90 950	(2)	
1701 91 00 000		0,3758
1701 99 10 100	37,58	
1701 99 10 910	37,70	
1701 99 10 950	37,70	
1701 99 90 100		0,3758

(1) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

(2) Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1325/91 DELLA COMMISSIONE

del 21 maggio 1991

che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1577/81 della Commissione, del 12 giugno 1981, che istituisce un sistema di procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3334/90 [2], in particolare l'articolo 1,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1577/81 prevede che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui alla tabella allegata;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati nel medesimo regolamento agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2 dello stesso regolamento induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1577/81 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 maggio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 1991.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 154 del 13. 6. 1981, pag. 26.
[2] GU n. L 321 del 21. 11. 1990, pag. 6.

ALLEGATO

Rubrica	Codice NC	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
			ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£
1.10	0701 90 51 0701 90 59	Patate di primizia	32,26	1 365	253,67	66,39	225,22	7 262	24,79	49 446	74,79	22,40
1.20	0702 00 10 0702 00 90	Pomodori	78,97	3 342	620,94	162,51	551,30	17 777	60,70	121 036	183,08	54,83
1.30	0703 10 19	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina	26,18	1 108	205,86	53,87	182,77	5 893	20,12	40 128	60,70	18,18
1.40	0703 20 00	Agli	230,56	9 759	1 812,85	474,44	1 609,53	51 901	177,22	353 364	534,52	160,09
1.50	ex 0703 90 00	Porri	31,69	1 342	249,61	65,25	221,05	7 103	24,39	48 368	73,54	22,07
1.60	ex 0704 10 10 ex 0704 10 90	Cavolfiori	111,88	4 727	881,91	229,55	781,19	24 749	86,13	171 354	258,72	78,54
1.70	0704 20 00	Cavoletti di Bruxelles	53,72	2 267	423,88	110,06	374,08	11 735	41,29	82 719	124,09	37,72
1.80	0704 90 10	Cavoli bianchi e cavoli rossi	23,77	1 004	187,40	48,78	165,99	5 259	18,30	36 411	54,97	16,69
1.90	ex 0704 90 90	Broccoli asparagi o a getto (Brassica oleracea var. italica)	134,42	5 690	1 056,94	276,61	938,40	30 259	103,32	206 021	311,64	93,33
1.100	ex 0704 90 90	Cavoli cinesi	54,22	2 295	426,33	111,57	378,52	12 205	41,67	83 102	125,70	37,65
1.110	0705 11 10 0705 11 90	Lattughe a cappuccio	63,31	2 679	497,79	130,27	441,96	14 251	48,66	97 030	146,77	43,96
1.120	ex 0705 29 00	Indivie	45,32	1 923	357,88	93,59	315,84	10 133	34,99	69 174	105,45	31,22
1.130	ex 0706 10 00	Carote	48,03	2 033	377,66	98,83	335,30	10 812	36,92	73 614	111,35	33,35
1.140	ex 0706 90 90	Ravanelli	54,33	2 302	429,62	111,96	379,00	12 152	41,89	83 107	126,19	37,58
1.150	0707 00 11 0707 00 19	Cetrioli	30,33	1 284	238,50	62,42	211,75	6 828	23,31	46 489	70,32	21,06
1.160	0708 10 10 0708 10 90	Piselli (Pisum sativum)	200,02	8 466	1 572,71	411,60	1 396,32	45 026	153,75	306 556	463,71	138,88
1.170		Fagioli :										
1.170.1	0708 20 10 0708 20 90	Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)	119,83	5 072	942,24	246,59	836,57	26 976	92,11	183 664	277,82	83,21
1.170.2	0708 20 10 0708 20 90	Fagioli (Phaseolus Ssp., vulgaris var. Compressus Savi)	176,64	7 477	1 388,88	363,48	1 233,11	39 763	135,78	270 723	409,51	122,65
1.180	ex 0708 90 00	Fave	41,33	1 749	324,96	85,04	288,51	9 303	31,76	63 342	95,81	28,69
1.190	0709 10 00	Carciofi	76,11	3 221	598,42	156,61	531,31	17 132	58,50	116 646	176,44	52,84
1.200		Asparagi :										
1.200.1	ex 0709 20 00	— verdi	245,92	10 410	1 933,63	506,05	1 716,77	55 359	189,03	376 908	570,13	170,76
1.200.2	ex 0709 20 00	— altri	364,91	15 446	2 869,17	750,90	2 547,38	82 143	280,49	559 265	845,98	253,37
1.210	0709 30 00	Melanzane	71,56	3 029	562,68	147,26	499,57	16 109	55,00	109 679	165,90	49,69
1.220	ex 0709 40 00	Sedani da coste (Apium graveolens, var. dulce)	78,07	3 304	613,86	160,65	545,01	17 574	60,01	119 655	181,00	54,21
1.230	0709 51 30	Funghi galletti o gallinacci	547,80	23 223	4 305,96	1 127,97	3 777,47	112 445	420,46	845 160	1 271,93	383,30
1.240	0709 60 10	Peperoni	118,34	5 009	930,46	243,51	826,11	26 638	90,96	181 369	274,35	82,17
1.250	0709 90 50	Finocchi	132,46	5 606	1 044,13	272,03	925,86	29 388	102,12	202 520	306,62	92,52
1.260	0709 90 70	Zucchine	89,13	3 773	700,86	183,42	622,26	20 065	68,51	136 613	206,65	61,89
1.270	ex 0714 20 10	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano)	72,78	3 080	573,11	149,64	502,35	15 180	55,82	112 490	168,76	50,99
2.10	ex 0802 40 00	Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi	87,98	3 716	694,15	180,34	612,04	18 967	67,47	135 667	203,31	61,65
2.20	ex 0803 00 10	Banane, diverse dalle frutta della piantaggine, fresche	61,46	2 601	483,28	126,48	429,08	13 836	47,24	94 202	142,49	42,67
2.30	ex 0804 30 00	Ananassi, freschi	45,92	1 944	361,11	94,51	320,61	10 338	35,30	70 390	106,47	31,89
2.40	ex 0804 40 10 ex 0804 40 90	Avocadi, freschi	102,37	4 333	804,91	210,65	714,64	23 044	78,69	156 896	237,33	71,08

Rubrica	Codice NC	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
			ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£
2.50	ex 0804 50 00	Guaiave e manghi, freschi	125,50	5312	986,80	258,26	876,13	28251	96,47	192350	290,96	87,14
2.60		Arance dolci, fresche :										
2.60.1	0805 10 11 0805 10 21 0805 10 31 0805 10 41	— Sanguigne e semisanguigne	86,60	3666	680,95	178,21	604,58	19495	66,57	132732	200,78	60,13
2.60.2	0805 10 15 0805 10 25 0805 10 35 0805 10 45	— Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin	39,01	1651	306,76	80,28	272,36	8782	29,99	59796	90,45	27,09
2.60.3	0805 10 19 0805 10 29 0805 10 39 0805 10 49	— altre	34,76	1471	273,98	71,38	242,95	7711	26,79	53142	80,45	24,27
2.70		Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi ; clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi :										
2.70.1	ex 0805 20 10	— Clementine	98,73	4183	780,66	203,45	688,69	22082	76,12	151013	229,30	68,30
2.70.2	ex 0805 20 30	— Monreal e satsuma	87,22	3692	685,85	179,49	608,93	19635	67,05	133687	202,22	60,56
2.70.3	ex 0805 20 50	— Mandarini e wilkings	97,89	4143	769,67	201,43	683,35	22035	75,24	150026	226,94	67,97
2.70.4	ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	— Tangerini e altri	69,39	2937	545,63	142,79	484,43	15621	53,34	106356	160,88	48,18
2.80	ex 0805 30 10	Limoni (Citrus limon, Citrus limonum), freschi	39,77	1683	312,72	81,84	277,65	8953	30,57	60956	92,20	27,61
2.85	ex 0805 30 90	Limette (Citrus aurantifolia), fresche	167,07	7072	1313,66	343,80	1166,33	37609	128,42	256062	387,33	116,01
2.90		Pompelmi e pomeli, freschi :										
2.90.1	ex 0805 40 00	— bianchi	40,83	1728	321,03	84,01	285,02	9191	31,38	62576	94,65	28,35
2.90.2	ex 0805 40 00	— rosei	78,20	3310	614,86	160,91	545,90	17603	60,11	119850	181,29	54,29
2.100	0806 10 11 0806 10 15 0806 10 19	Uve da tavola	129,76	5493	1020,32	267,03	905,89	29211	99,74	198883	300,84	90,10
2.110	0807 10 10	Cocomeri	37,72	1596	296,57	77,61	263,31	8490	28,99	57809	87,44	26,19
2.120		Meloni :										
2.120.1	ex 0807 10 90	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro	102,37	4333	804,94	210,66	714,67	23045	78,69	156902	237,34	71,08
2.120.2	ex 0807 10 90	— altri	122,61	5190	964,07	252,31	855,95	27601	94,25	187920	284,26	85,13
2.130	0808 10 91 0808 10 93 0808 10 99	Mele	60,07	2542	472,31	123,61	419,34	13522	46,17	92064	139,26	41,71
2.140		Pere										
2.140.1	0808 20 31 0808 20 33 0808 20 35 0808 20 39	Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia)	184,12	7793	1447,68	378,88	1285,32	41446	141,52	282186	426,85	127,84
2.140.2	0808 20 31 0808 20 33 0808 20 35 0808 20 39	Altri	78,17	3309	614,68	160,87	545,74	17598	60,09	119816	181,24	54,28
2.150	0809 10 00	Albicocche	69,21	2929	544,23	142,43	483,19	15581	53,20	106083	160,46	48,06
2.160	0809 20 10 0809 20 90	Ciliegie	151,28	6386	1193,65	309,95	1053,40	33046	116,27	232934	349,44	106,23
2.170	ex 0809 30 00	Pesche	243,24	10296	1912,57	500,54	1698,07	54756	186,97	372802	563,92	168,89

Rubrica	Codice NC	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
			ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£
2.180	ex 0809 30 00	Pesche noci	106,81	4533	843,46	220,60	744,40	23883	82,46	163032	248,54	73,60
2.190	0809 40 11 0809 40 19	Prugne	175,66	7436	1381,21	361,48	1226,30	39543	135,03	269229	407,25	121,97
2.200	0810 10 10 0810 10 90	Fragole	146,67	6208	1153,26	301,82	1023,92	33017	112,74	224797	340,04	101,84
2.205	0810 20 10	Lamponi	220,99	51684	9600,19	2512,50	8523,49	274849	938,53	1871289	2830,64	847,79
2.210	0810 40 30	Mirtilli neri (frutti del « Vaccinium myrtillus »)	145,50	6146	1147,96	298,25	1012,17	31366	111,57	224360	336,22	101,95
2.220	0810 90 10	Kiwi (Actinidia chinensis Planch.)	110,80	4690	871,21	228,00	773,50	24942	85,17	169819	256,88	76,93
2.230	ex 0810 90 80	Melegrane	54,65	2307	431,24	111,97	380,57	11938	42,00	84154	126,24	38,38
2.240	ex 0810 90 80	Kaki (compresi Sharon)	299,23	12666	2352,76	615,75	2088,89	67358	230,01	458605	693,71	207,77
2.250	ex 0810 90 30	Litchi	246,87	10450	1941,06	508,00	1723,37	55572	189,76	378357	572,32	171,41

REGOLAMENTO (CEE) N. 1326/91 DELLA COMMISSIONE

del 21 maggio 1991

relativo alla sospensione della pesca dell'acciuga da parte delle navi battenti bandiera della Francia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3483/88 [2], in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3926/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1991 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 793/91 [4], prevede dei contingenti di acciuga per il 1991 ;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato ;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di acciuga nelle acque della divisione CIEM VIII da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia hanno esaurito il contingente assegnato per il 1991,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Si ritiene che le catture di acciuga nelle acque della divisione CIEM VIII eseguite da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Francia per il 1991.

La pesca dell'acciuga nelle acque della divisione CIEM VIII eseguita da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 1991.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.
[3] GU n. L 378 del 31. 12. 1990, pag. 1.
[4] GU n. L 82 del 28. 3. 1991, pag. 2.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1327/91 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 1991

relativo alla fornitura di butteroil a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare [3], stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 60 t di butteroil ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario [4] ; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di prodotti lattiero-caseari, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.
[2] GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.
[3] GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.
[4] GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

1. **Azione n.** (1): 868/90.
2. **Programma :** 1989.
3. **Beneficiario :** Euronaid — PO Box 77, NL-2340 AB Oegstgeest.
4. **Rappresentante del beneficiario** (3): vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.
5. **Luogo o paese di destinazione :** Egitto.
6. **Prodotto da mobilitare :** butteroil.
7. **Caratteristiche e qualità della merce** (2) (6) (7) (8) : vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 6 (E 1).
8. **Quantitativo globale :** 60 t.
9. **Numero di lotti :** 1.
10. **Condizionamento e marcatura :** 5 kg (9) (10) (11) e GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 7-8 (E2-E3).
    Iscrizioni in lingua inglese
    Iscrizioni supplementari sull'imballaggio :
    « EGYPT / CAM / 902024 / CAIRO VIA ALEXANDRIA / FOR FREE DISTRIBUTION »
11. **Modo di mobilitazione del prodotto :** mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura :** reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco :** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario : —**
15. **Porto di sbarco :** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco :** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco :** dal 3 al 17. 7. 1991.
18. **Data limite per la fornitura :** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura :** gara.
20. **In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte** (4): 10. 6. 1991, ore 12.
21. **In caso di seconda gara :**
    a) scadenza per la presentazione delle offerte : 24. 6. 1991, ore 12 ;
    b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco : dal 17 al 31. 7. 1991 ;
    c) data limite per la fornitura : —
22. **Importo della garanzia di gara :** 20 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura :** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte :**
    Bureau de l'aide alimentaire
    À l'attention de Monsieur N. Arend
    Bâtiment Loi 120, bureau 7/46
    Rue de la Loi 200
    B-1049 Bruxelles
    Telex AGREC 22037 B o 25670 B.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario** (5): restituzione applicabile il 26. 4. 1991, fissata dal regolamento (CEE) n. 1049/91 della Commissione (GU n. L 106 del 26. 4. 1991, pag. 46).

Note:

(1) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.

(2) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato per ogni numero d'azione / numero di spedizione redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.

L'analisi della radioattività deve determinare il tenore di cesio 134 e di cesio 137.

(3) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare : vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 34 (Giordania).

(4) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87, preferibilmente :

— per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato,

— oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles :

  — 235 01 30,
  — 235 01 32,
  — 236 10 97,
  — 236 20 05.

(5) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56) si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.

(6) L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato d'origine per ogni numero d'azione / numero di spedizione.

(7) L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato sanitario per ogni numero d'azione / numero di spedizione.

(8) Il certificato di radioattività deve essere rilasciato dalle competenti autorità e debitamente autenticato per i seguenti paesi : Egitto.

(9) Da spedire in container di 20 piedi, regime FCL/LCL. Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei container, stadio stack del terminal al porto d'imbarco. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei container dal terminal, sono a carico del beneficiario. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2200/87.

(10) Il fornitore deve inviare un duplicato dell'originale della fattura a :

MM. De Keyzer & Schütz BV
Postbus 1438
Blaak 16
NL-3000 BK Rotterdam

(11) L'aggiudicatario deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di cartoni relativo a ciascun numero come indicato nel bando di gara.

L'aggiudicatario deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato, il cui numero deve essere comunicato allo speditore del beneficiario.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1328/91 DELLA COMMISSIONE

del 21 maggio 1991

recante modifica dell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4056/89 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 55/87 della Commissione, del 30 dicembre 1986, che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1142/91 [4], in particolare l'articolo 3,

considerando che le autorità della Danimarca hanno chiesto di sostituire nell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 un peschereccio che non risponde più alle condizioni fissate dall'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento suddetto; che le autorità nazionali hanno trasmesso tutte le informazioni che giustificano la domanda conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 55/87; che dalla valutazione di queste informazioni risulta che la domanda è conforme alla disposizione succitata e che occorre pertanto sostituire questo peschereccio nell'elenco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 55/87 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 1991.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1.
[2] GU n. L 389 del 30. 12. 1989, pag. 75.
[3] GU n. L 8 del 10. 1. 1987, pag. 1.
[4] GU n. L 112 del 4. 5. 1991, pag. 19.

ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CEE) n. 55/87 è così modificato :

Peschereccio da sostituire :

Identificazione esterna (lettere e numeri)	Nome del peschereccio	Indicativo di chiamata	Porto di immatricolazione	Potenza motrice (kW)
DANIMARCA				
HV 3	Lone	OZYP	Haderslev	170

Peschereccio che sostituisce il peschereccio precedente :

Identificazione esterna (lettere e numeri)	Nome del peschereccio	Indicativo di chiamata	Porto di immatricolazione	Potenza motrice (kW)
DANIMARCA				
HV 3	Vinnie Runge	OVIT	Esbjerg	165

REGOLAMENTO (CEE) N. 1329/91 DELLA COMMISSIONE

del 21 maggio 1991

recante modifica dell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4056/89 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 55/87 della Commissione, del 30 dicembre 1986, che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1328/91 [4], in particolare l'articolo 3,

considerando che le autorità della Repubblica federale di Germania hanno chiesto di sopprimere dall'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 un peschereccio che non risponde più alle condizioni fissate dall'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento suddetto; che le autorità nazionali hanno trasmesso tutte le informazioni che giustificano la domanda conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 55/87; che dalla valutazione di queste informazioni risulta che la domanda è conforme alla disposizione succitata e che occorre pertanto sopprimere questo peschereccio dall'elenco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 55/87 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 1991.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

ALLEGATO

I seguente peschereccio è soppresso nell'elenco del regolamento (CEE) n. 55/87:

Identificazione esterna (lettere e numeri)	Nome del peschereccio	Indicativo di chiamata	Porto di immatricolazione	Potenza motrice (kW)
GERMANIA				
SC 54	Schwalbe	DJHS	Büsum	162

[1] GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1.
[2] GU n. L 389 del 30. 12. 1989, pag. 75.
[3] GU n. L 8 del 10. 1. 1987, pag. 1.
[4] Vedi pagina 15 della presente Gazzetta ufficiale.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1330/91 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 1991

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 3 (numero d'ordine 40.0033) e ai prodotti della categoria n. 5 (numero d'ordine 40.0050) originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo [1], in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti della categoria n. 3 (numero d'ordine 40.0033) ed i prodotti della categoria n. 5 (numero d'ordine 40.0050) originari dell'India il massimale è rispettivamente fissato a 630 t e 1 510 000 pezzi; che alla data del 26 marzo 1991 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi dell'India,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 26 maggio 1991, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari dell'India:

Numero d'ordine	Categoria (Unità)	Codice NC	Designazione delle merci
40.0033	3 (tonnellate)	5512 5513 5514 5515 5803 90 30 ex 5905 00 70 ex 6308 00 00	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia
40.0050	5 (1 000 pezzi)	6101 10 90 6101 20 90 6101 30 90 6102 10 90 6102 20 90 6102 30 90 6110 10 10 6110 10 31 6110 10 39 6110 10 91 6110 10 99 6110 20 91 6110 20 99 6110 30 91 6110 30 99	Maglie, pullover (con o senza maniche) twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili a maglia

[1] GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 1991.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1331/91 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 1991

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 75 (numero d'ordine 40.0750) originari dell'Indonesia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo [1], in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti della categoria n. 75 (numero d'ordine 40.0750) originari dell'Indonesia il massimale è fissato a 10 000 pezzi; che alla data del 2 aprile 1991 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari dell'Indonesia, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi dell'Indonesia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 26 maggio 1991, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari dell'Indonesia:

Numero d'ordine	Categoria (Unità)	Codice NC	Designazione delle merci
40.0750	75 (1 000 pezzi)	6103 11 00 6103 12 00 6103 19 00 6103 21 00 6103 22 00 6103 23 00 6103 29 00	Vestiti e completi a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 1991.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

[1] GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1332/91 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 1991

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 97 (numero d'ordine 40.0970) originari della Tailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo [1], in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti della categoria n. 97 (numero d'ordine 40.0970) originari della Tailandia il massimale è fissato a 22 tonnellate; che alla data del 21 febbraio 1991 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari della Tailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi della Tailandia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire del 26 maggio 1991, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Tailandia:

Numero d'ordine	Categoria (Unità)	Codice NC	Designazione delle merci
40.0970	97 (tonnellate)	5608 11 11 5608 11 19 5608 11 91 5608 11 99 5608 19 11 5608 19 19 5608 19 31 5608 19 39 5608 19 91 5608 19 99 5608 90 00	Reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 1991.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

[1] GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1333/91 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 1991

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 118 (numero d'ordine 42.1180) originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo [1], in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati ; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali ;

considerando che per i prodotti della categoria n. 118 (numero d'ordine 42.1180) originari della Cina il massimale è fissato a 15 tonnellate ; che alla data del 12 febbraio 1991 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione ;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi della Cina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A partire dal 26 maggio 1991, la riscossione dei dazi doganali, sospensa in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Cina :

Numero d'ordine	Categoria (Unità)	Codice NC	Designazione delle merci
42.1180	118	6302 29 10 6302 39 10 6302 39 30 6302 52 00 ex 6302 59 00 ex 6302 92 00 ex 6302 99 00	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, di lino o di ramiè, esclusa quella a maglia

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 1991.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

[1] GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1334/91 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 1991

che fissa il prelievo all'importazione per il melasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91 [2], in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che il prelievo applicabile all'importazione di melasso è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 15/91 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1275/91 [4];

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate dal regolamento (CEE) n. 15/91 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'articolo 1 del presente regolamento;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3 paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 [6],

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,* serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 21 maggio 1991,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo all'importazione per il melasso di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato, per i melassi, anche decolorati (codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00), a 0,29 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 maggio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
(2) GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.
(3) GU n. L 2 del 4. 1. 1991, pag. 8.
(4) GU n. L 121 del 16. 5. 1991, pag. 25.
(5) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
(6) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1335/91 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 1991

relativo alle domande di titoli MCS presentate dal 17 al 21 maggio 1991 nel settore dei cereali per le importazioni di frumento tenero in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 85, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 598/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, relativo all'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per le importazioni in Spagna di frumento tenero panificabile in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1243/91 [2], prevede per il 1991 un quantitativo indicativo di 700 000 t;

considerando che, in base all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, relativo alle modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 [4], sono state comunicate alla Commissione, il 21 maggio 1991, domande di titoli MCS per l'importazione di frumento tenero panificabile in Spagna di gran lunga superiori al quantitativo indicativo suddetto; che occorre quindi adottare misure particolari per tener conto di tale situazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli MCS per il frumento tenero panificabile di cui al codice NC 1001 90 99, presentate dal 17 al 21 maggio 1991 e comunicate alla Commissione, sono accettate per i quantitativi in esse indicati, moltiplicati per il coefficiente 0,28.

2. Il rilascio dei titoli MCS è sospeso per le domande inoltrate a partire dal 22 maggio 1991.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 maggio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 16.
[2] GU n. L 119 del 14. 5. 1991, pag. 23.
[3] GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.
[4] GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1336/91 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 1991

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarta gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 963/91

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91 [2], in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 963/91 della Commissione, del 18 aprile 1991, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco [3], si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero ;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 963/91, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale ;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quarta gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la quarta gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 963/91, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 41,770 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 maggio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
(2) GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.
(3) GU n. L 100 del 20. 4. 1991, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1337/91 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 1991

recante modifiche del regolamento (CEE) n. 906/91 che stabilisce la perdita di reddito e il premio pagabile per pecora e per capra per la campagna 1990 negli Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 3577/90 [2], in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 906/91 [3] la Commissione ha stabilito gli importi del premio per pecora e del saldo da versare per la campagna 1990 e, in particolare, gli importi da versare ai produttori di agnelli leggeri e ai produttori di agnelli pesanti nella regione 4;

considerando che, secondo l'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3013/89, alcuni produttori di agnelli leggeri possono beneficiare dello stesso premio riservato ai produttori di agnelli pesanti; che le autorità spagnole hanno informato la Commissione che in Spagna sono state presentate domande per la campagna 1990; che per precisare l'importo del premio e del saldo da versare a tali produttori occorre modificare il regolamento (CEE) n. 906/91;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 906/91 è così modificato:

1. All'articolo 3, paragrafo 1, in relazione alla regione 4 è aggiunto il seguente trattino:

   « — produttori di agnelli leggeri ingrassati per ottenere carcasse pesanti, che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3013/89 23,839 ».

2. All'articolo 4, in relazione alla regione 4 è aggiunto il seguente trattino:

   « — produttori di agnelli leggeri ingrassati per ottenere carcasse pesanti, che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3013/89 e che hanno riscosso gli anticipi fissati per i produttori di agnelli leggeri 14,089 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 12 aprile 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.
[2] GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.
[3] GU n. L 91 del 12. 4. 1991, pag. 19.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 21 maggio 1991

che modifica la decisione 90/414/CECA che impedisce gli scambi per quanto riguarda l'Irak ed il Kuwait

(91/265/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

considerando che, con la decisione 90/414/CECA [1], modificata da ultimo dalla decisione 91/125/CECA [2], a seguito delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che decretavano un embargo nei confronti dell'Irak dopo l'invasione e l'occupazione del Kuwait da parte delle truppe irachene, sono stati impediti gli scambi con l'Irak di prodotti contemplati dal trattato CECA;

considerando che il 3 aprile 1991 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 687 (1991);

considerando che la Comunità e gli Stati membri riuniti in sede di cooperazione politica ritengono necessario modificare la decisione 90/414/CECA onde inserire le modifiche apportate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ai divieti sulla vendita o sulla fornitura di prodotti all'Irak e a quelli sull'importazione di prodotti originari dell'Irak;

d'accordo con la Commissione,

DECIDONO:

Articolo 1

La decisione 90/414/CECA è modificata come segue:

1) È aggiunto l'allegato che figura nell'allegato della presente decisione.

2) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 3*

1. L'articolo 1, punto 2) e l'articolo 2, punto 2) non si applicano ai prodotti menzionati in allegato.

2. L'articolo 1, punto 1) e l'articolo 2, punto 1) non si applicano:

a) ai prodotti di cui all'articolo 1, punto 1) che sono originari dell'Irak o del Kuwait o che provengono dall'Irak o dal Kuwait e sono esportati prima del 7 agosto 1990, o

b) ai prodotti originari dell'Irak la cui importazione è stata approvata, a norma del paragrafo 23 della risoluzione 687 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dal Comitato creato a norma della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza.

3. a) L'importazione dei prodotti indicati al paragrafo 2, lettera b) sono sottomesse all'autorizzazione preventiva all'importazione rilasciata dalle competenti autorità degli Stati membri.

b) Le esportazioni dei prodotti menzionati in allegato sono sottomesse all'autorizzazione preventiva all'esportazione rilasciata dalle competenti autorità degli Stati membri. »

Articolo 2

L'articolo 1 della presente decisione è applicabile a decorrere dal 3 aprile 1991.

[1] GU n. L 213 del 9. 8. 1990, pag. 3.
[2] GU n. L 60 del 7. 3. 1991, pag. 15.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Fatto a Bruxelles, addì 21 maggio 1991.

Il Presidente
R. STEICHEN

ALLEGATO

« *ALLEGATO*

Prodotti di cui all'articolo 3

I materiali e le forniture destinati a soddisfare le esigenze di base della popolazione civile, approvati dal Comitato del Consiglio di sicurezza creato a norma della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite secondo la sua procedura semplificata ed accelerata "nessuna obiezione" a norma della risoluzione 687 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. »